Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **ROMA - Venerdì, 4 luglio 1930 - ANNO VIII** — **Numero 155**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti a tale **distribuzione gratuita** vanno diretti **all'On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, vanno **invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 41: **Società dell'alluminio italiano, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1930. — **Società anonima Pastificio Val Polcevera, in Genova-Rivarolo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1930. — **Amministrazione provinciale di Bologna:** Elenco dei titoli del prestito provinciale universitario sorteggiati il 20 giugno 1930. — **Società anonima « Bottonificio Veronese », in Sambonifacio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1930.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1184.**

REGIO DECRETO 2 giugno 1930, n. 862.
Istituzione di una direzione di Archivio di Stato in Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sezione di Archivio di Stato di Trento distaccata a Bolzano è elevata ad Archivio autonomo, la cui circoscrizione comprenderà tutta la regione dell'Alto Adige.

Art. 2.

L'Amministrazione dell'interno è autorizzata, a deroga dell'art. 109 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, a disporre, di intesa col Ministero dell'educazione nazionale, il passaggio nei ruoli del personale degli Archivi di Stato, al gruppo *A* grado 10° (archivista), di un professore di ruolo *B* degli Istituti tecnici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 2. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1185.

REGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. 680.

Approvazione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che autorizza il Nostro Governo a provvedere al coordinamento, ed alla pubblicazione del testo unico, delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1868, convertito nella legge 7 gennaio 1929, n. 53, che dà facoltà al Nostro Governo di comprendere nel coordinamento anzidetto anche tutte le disposizioni di legge emanate sulla detta Cassa di previdenza fino alla data di pubblicazione del citato Regio decreto-legge ed alla pubblicazione del testo unico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e col Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 1. — MANCINI.

TESTO UNICO.

TITOLO I.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO.

CAPO I.

Costituzione della Cassa di previdenza.

Art. 1.

(Art. 1 sub 1, commi 1 e 2, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e art. 6 R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450).

La Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei sanitari provvede ai medici condotti, ai veterinari ed altri sanitari con nomina regolare in posti legalmente istituiti alla dipendenza delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, e agli ufficiali sanitari, nonchè ai medici e veterinari coloniali e agli altri medici in servizio dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione, o ad altro trattamento speciale di previdenza, in applicazione dell'art. 6 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e possedere.

Art. 2.

(Art. 1 sub 1, commi 2, 3 e 4, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa di previdenza spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le relative spese di amministrazione sono a carico della Cassa stessa.

Art. 3.

(Art. 4, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 1 sub 43 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Il patrimonio della Cassa di previdenza è formato:

a) dal contributo dei medici condotti e degli altri sanitari;

b) dal contributo dei Comuni e degli Istituti di beneficenza, nonchè delle Provincie e dello Stato, per i medici condotti ed altri sanitari al loro servizio che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1;

c) dalle ritenute sulle pensioni;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;

e) dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi;

f) dal sussidio di L. 250.000 che a partire dal 1° luglio 1922 è stato concesso per dieci anni alla Cassa con iscrizione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 4.

(Art. 2 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Le attività della Cassa di previdenza sono ripartite:

1° nella riserva matematica per le pensioni dirette e indirette, maturate e latenti, valutata, ad ogni quinquennio, mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio e in pensione, e dei loro aventi causa;

2° nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, nel limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 5.

(Art. 68, libro II, parte I, art. 13, commi 1 e 3, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; articoli 1 e 2 R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, numero 950, e art. 2 R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582; art. 1 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 209, e art. 5 legge 14 giugno 1928, n. 1398).

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice della Cassa di

previdenza per le pensioni dei sanitari, riceve i contributi degli enti e dei sanitari, i lasciti, le donazioni e in genere tutti gli elementi attivi, per collocarli in impiego fruttifero.

I fondi disponibili si investono:

1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da intestare alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per conto della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

2° in cartelle del credito comunale e provinciale e in titoli a queste parificati per una quota non superiore al decimo, a condizione che fruttino un interesse non inferiore al 6,50 per cento annuo, tenendo conto dello scarto sul valore nominale;

3° in mutui per opere pubbliche agli enti che possono essere mutuatari della Cassa depositi e prestiti, ai sensi delle disposizioni vigenti, con le norme e le condizioni di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950, nonchè al R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 209, e alla legge 14 giugno 1928, n. 1398;

4° in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, giusta l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, e successive disposizioni;

5° in conto corrente col Tesoro dello Stato.

Art. 6.

(Aart. 13, comma 2, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453).

I beni immobili o mobili infruttiferi, che, per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, perverranno alla Cassa di previdenza, saranno alienati e convertiti in denaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Art. 7.

(Art. 2, comma 1, libro I, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 1 legge 20 giugno 1929, n. 1125).

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nei riguardi della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Art. 8.

(Art. 2, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453).

Spetta alla Commissione di vigilanza sulla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene poi presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 9.

(Art. 1 sub 32, commi 1 e 2, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Ogni quinquennio sarà dall'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compilato il bilancio tecnico.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli iscritti alla Cassa e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.

Art. 10.

(Art. 9 legge 13 dicembre 1928, n. 3114).

Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse di ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per gli Istituti di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

Della Commissione dovranno far parte, tra gli altri, per ciascun istituto, un rappresentante del Ministero da cui dipendono le rispettive classi di iscritti e un rappresentante di queste, designato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 11.

(Art. 61 R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293).

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede, durante la carriera degli iscritti alla Cassa, all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, un'assidua vigilanza presso gli enti locali e gli uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.

Capo II.

Iscrizione e contributi.

Art. 12.

(Art. 3 legge 11 giugno 1916, n. 720, e art. 1 sub 3, commi 1 e 2, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i sanitari muniti di laurea, nominati regolarmente dalle Provincie, dai Comuni e dallo Stato, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 con stipendio non inferiore alle lire mille annue, e che non abbiano servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa, o a quella di estensione delle relative disposizioni di legge alle altre classi di sanitari.

L'iscrizione è pure obbligatoria pei medici nominati in posti regolarmente istituiti i cui titolari abbiano diritto ad acquistare la stabilità presso Istituzioni pubbliche di beneficenza — costituite in enti morali — con reddito annuo non inferiore alle L. 5000, non siano per altro titolo iscritti alla Cassa e non abbiano uno stipendio inferiore alle L. 1000 annue.

Art. 13.

(Art. 38, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, art. 1 sub 3, comma 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 2 legge 14 aprile 1927, n. 604).

L'iscrizione è facoltativa per i sanitari muniti di laurea, con stipendio inferiore alle L. 1000 annue o con servizi anteriori rispettivamente alle date indicate nel precedente art. 12, o iscritti a regolamenti, istituti, fondi o casse speciali di pensioni, per i sanitari coloniali, nonchè pei medici alla dipendenza di Istituzioni di beneficenza — costituite in enti morali — con reddito annuo inferiore alle L. 5000, o che non abbiano diritto ad acquistare la stabilità.

La facoltà d'iscrizione è concessa anche ai sanitari che prestano servizio provvisorio o interinale in posti regolar-

mente istituiti, a seguito di deliberazione di nomina divenuta esecutiva ed emessa posteriormente al 12 maggio 1927.

Art. 14.

(Articoli 1 e 2 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1586, convertito nella legge 14 giugno 1925, n. 1298, e art. 1 R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584).

Le disposizioni relative alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono estese, a decorrere dal 1° luglio 1924, ai sanitari dipendenti dai Comuni, dalle Amministrazioni provinciali e dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè agli enti stessi, delle provincie del Carnaro, dell'Istria, di Trento, di Bolzano, di Trieste, di Zara, di Gorizia e dei territori delle provincie di Belluno e del Friuli, già soggetti all'ex-impero austro-ungarico.

La iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i sanitari regolarmente nominati dagli enti di cui al precedente comma che non abbiano servizi anteriori al 1° luglio 1924; è facoltativa per i sanitari degli enti stessi che abbiano servizi anteriori alla data predetta.

Art. 15.

(Art. 1 sub 5, comma 1, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e articoli 1 e 11 legge 14 aprile 1927, n. 604).

Il contributo dei sanitari iscritti alla Cassa è stabilito in L. 600 annue, oltre un contributo annuo straordinario di L. 200 a datare dal 1° gennaio 1926, che sarà ridotto con decreto Reale secondo le risultanze del bilancio tecnico della Cassa di previdenza.

Art. 16.

(Art. 1 sub 5, commi 2 e 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

I sanitari o altri a loro favore possono fare versamenti volontari che non superino in media l'ammontare di L. 1000 annue, da capitalizzarsi in appositi conti individuali al saggio di interesse delle tabelle annesse al presente testo unico. Il capitale formato con i versamenti volontari è liquidato a favore dei sanitari o delle famiglie dei sanitari all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato.

E' però data facoltà al sanitario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso sia trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione, quando esistano i titoli necessari per il conseguimento di un qualsiasi assegno vitalizio.

Art. 17.

(Art. 3 legge 11 giugno 1916, n. 720, art. 1 sub 6, commi 1 e 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 1 legge 14 aprile 1927, n. 604).

Il contributo a carico dei Comuni, delle Provincie, dello Stato, nonchè delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali abbiano un reddito non inferiore alle lire cinquemila, è fissato in L. 600 annue, oltre un contributo straordinario annuo di L. 400 a datare dal 1° gennaio 1926, che sarà ridotto con decreto Reale secondo le risultanze del bilancio tecnico della Cassa di previdenza.

Tali contributi sono obbligatori per ogni posto legalmente istituito, salvo il disposto dall'art. 20, terzo comma, del presente testo unico e nei casi in cui il titolare del posto presso Istituti di beneficenza non abbia diritto ad acquistare la stabilità.

Se i sanitari degli Istituti di beneficenza che non hanno diritto ad acquistare la stabilità intendano iscriversi alla Cassa, il contributo di cui al primo comma del presente articolo è pagato dai sanitari stessi a meno che l'Istituzione di beneficenza non ne assuma l'onere.

Art. 18.

(Art. 1 sub 6, comma 2, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Le Istituzioni di beneficenza sono esonerate da ogni contributo quando si valgano di medici già iscritti alla Cassa di previdenza dei sanitari.

Art. 19.

(Art. 7, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453).

Nel caso di servizi prestati da un sanitario simultaneamente presso due o più Comuni o altri enti, di cui all'articolo 1, riuniti o no in consorzio, il contributo stabilito nell'art. 15 verrà ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dai Comuni od enti stessi.

Art. 20.

(Art. 1 sub 8, commi 1, 2 e 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 1 legge 14 aprile 1927, n. 604).

I contributi, nella misura complessiva stabilita dal presente testo unico, sono pagati direttamente dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.

I Comuni, le Provincie e lo Stato sono obbligati al pagamento dei contributi nella misura complessiva anzidetta anche pei posti vacanti, e dei contributi ordinari dell'ente e straordinari di cui agli articoli 15 e 17 del presente testo unico, pei posti che siano provvisti di titolari non iscritti alla Cassa.

Qualora lo stipendio assegnato al posto di sanitario sia inferiore alle lire mille annue, non è dovuto alcun contributo dell'ente, salvo il caso di cui al primo comma dell'articolo 13 del presente testo unico.

CAPO III.

Riscossione dei contributi.

Art. 21.

(Art. 9, comma 7, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 1 sub 8, commi 4, 5 e 6, del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

L'ufficio sanitario provinciale compilerà ogni anno nel mese di settembre l'elenco dei contributi dovuti dagli enti di cui all'art. 1, e dai rispettivi sanitari, per l'anno successivo.

Un estratto di detto elenco sarà trasmesso ai singoli Comuni ed all'Amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno la intera somma nella sezione di Regia tesoreria una volta all'anno, nel mese di giugno.

Il ruolo generale sarà rimesso alla sezione di Regia tesoreria per la riscossione.

Durante l'anno possono essere compilati elenchi e ruoli suppletivi, secondo le norme del regolamento.

Art. 22.

(Art. 9, commi 1, 2 e 3, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 1928, numero 632).

Se l'Amministrazione del Comune o della Provincia non ha eseguito, entro il mese di giugno, il pagamento della somma annua dovuta alla Cassa, l'esattore o il ricevitore pro-

vinciale, dietro ordine dell'Intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare sulla prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale o, in difetto di questa, sulla prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore o il ricevitore dal predetto obbligo.

Gli esattori comunali, i ricevitori provinciali, i tesorieri o cassieri delle Istituzioni di pubblica beneficenza, qualora debbano anticipare i contributi dovuti dagli enti alla Cassa di previdenza, percepiranno a carico degli enti medesimi l'interesse al saggio del 6 per cento dalla data dei pagamenti.

Art. 23.

(Art. 9, commi 4 e 5, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453).

Nel caso che l'esattore od il ricevitore provinciale non faccia la ritenuta o ritardi il versamento, si applicheranno le disposizioni degli articoli 80 e seguenti del testo unico approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette, e si potrà procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori provinciali di cui all'art. 3 del R. decreto-legge del 14 febbraio 1927, n. 125, convertito nella legge 30 giugno 1927, n. 1821, andranno a beneficio della Cassa.

Art. 24.

(Art. 1, comma 2, legge 29 marzo 1928, n. 632).

Se le esattorie comunali, le ricevitorie provinciali o le tesorerie speciali fossero sprovviste di titolari, ovvero questi non avessero più l'obbligo dell'anticipo di cui al precedente art. 22 per non avere in riscossione rendite o proventi liberi da vincoli o sufficienti, di pertinenza dei suindicati enti, sarà liquidato l'interesse del 6 per cento a carico degli enti debitori dal giorno susseguente alla scadenza del ruolo fino a quello del pagamento (incluso).

Art. 25.

(Art. 9, comma 8, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453).

I contributi dello Stato sono versati alla Cassa a rate semestrali anticipate.

Art. 26.

(Art. 10, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453).

Tutti i contributi a carico degli Istituti di beneficenza e dei rispettivi sanitari debbono essere compresi dagli uffici provinciali sanitari negli elenchi di cui al precedente articolo 21 del presente testo unico e dovranno essere versati dai Comuni e dalle Provincie, dove gli Istituti si trovano, alla stessa epoca e colle identiche norme stabilite nel medesimo articolo, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori e dei ricevitori provinciali, determinati dai precedenti articoli 22, 23 e 24.

I Comuni e le Provincie avranno in ogni caso diritto di rivalsa verso gli Istituti della intera somma pagata. Gli Istituti stessi, se iscritti alla Cassa, potranno rivalersi sugli stipendi dei propri sanitari del contributo a questi spettante, e, se non iscritti alla Cassa, dell'intero contributo.

Art. 27.

(Art. 11, comma 1, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453).

Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal Comune o dalla Provincia per conto degli Istituti di beneficenza con reddito inferiore alle L. 5000, e dei rispettivi medici condotti od altri sanitari, l'Amministrazione dell'Istituto non abbia rimborsato il Comune o la Provincia della somma pagata, il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dovrà dichiarare decaduti l'Istituto ed i relativi sanitari dai benefici della Cassa di previdenza.

Art. 28.

(Art. 11, commi 2 e 3, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453).

Pronunciata la decadenza, ove il sanitario non intenda rimanere iscritto assumendosi l'onere anche del contributo in precedenza corrisposto dall'ente, si farà luogo, su domanda, al rimborso in di lui favore dei contributi personali versati, con la perdita però del diritto ad ogni eventuale valutazione avvenire, di cui al successivo art. 32, del periodo di tempo trascorso in servizio dell'istituto di beneficenza.

Nel caso, invece, che la decadenza sia pronunciata a carico di un istituto di beneficenza, il cui sanitario si sia già assunto l'onere del pagamento del duplice contributo, questi non potrà conseguire alcun rimborso, conservando però il diritto alla valutazione dei servizi, agli effetti del succitato articolo.

TITOLO II.

Pensioni ed indennità.

Art. 29.

(Art. 6 legge 13 dicembre 1928, n. 3114).

Acquistano il diritto di conseguire la pensione i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza nei seguenti casi:

a) quando dopo 25 anni e prima dei 40 di servizio utile cessino per cause diverse da quelle di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) o in condizioni diverse da quelle previste nella lettera *e*) del presente articolo;

b) quando dopo 20 anni di servizio utile cessino dal servizio per soppressione di posto, o per condanna, o per passaggio alla dipendenza dello Stato in posti per i quali non sia ammesso il cumulo dei servizi prestati con iscrizione alla Cassa, o per effetto di disposizione prefettizia;

c) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per infermità contratta per cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) del presente articolo;

d) quando per ferite riportate o per infermità contratte a cagione diretta e immediata delle loro funzioni siano divenuti inabili permanentemente a prestare servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

e) quando cessino dal servizio dopo 40 anni di servizio utile alla misura dell'assegno, o dopo avere compiuto l'età di 65 anni con almeno 25 anni di servizio utile alla misura dell'assegno.

Art. 30.

(Art. 1, sub 18 e sub 27-*bis*, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Acquistano il diritto alla indennità di cui al seguente articolo 31 i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che dopo

cinque anni compiuti e prima di venti di servizio utile cessino dal servizio per una delle cause indicate alla lettera *b*) del precedente articolo, ovvero siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio stesso per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) dell'articolo stesso.

I sanitari, che dopo aver lasciato il servizio domandino la indennità per infermità ai sensi del presente articolo, devono comprovare che tale infermità è la stessa o è conseguenza di quella per cui dovettero abbandonare il servizio.

Perde il diritto alla indennità il sanitario che non chieda l'accertamento della inabilità entro tre anni dalla cessazione dal servizio.

Art. 31.

(Art. 1 sub 21, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

L'indennità di cui è parola nell'art. 30 consiste in una somma per una volta tanto, ragguagliata ai due terzi del valore capitale della pensione teorica ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle *A* e *B*, con le norme indicate sulle tabelle stesse.

Nel caso di condanna l'indennità è concessa nella misura della metà del valore capitale anzidetto.

Art. 32.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1916, n. 221, e art. 1 sub 19 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Il servizio utile pel conseguimento della pensione o della indennità è quello prestato con nomina regolare in un posto legalmente istituito, con percezione di stipendio e pagamento dei contributi o altrimenti riconosciuto o riscattato ai sensi del presente testo unico.

Per gli effetti del presente testo unico, si cumula il servizio prestato successivamente nelle condizioni di cui al comma precedente dai sanitari in diversi Comuni, Provincie od Istituzioni di beneficenza, ovvero presso lo Stato, purchè non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Nella valutazione del servizio utile di cui sopra, agli effetti della misura dell'assegno, sono tenute presenti le disposizioni transitorie di cui all'art. 85 del presente testo unico.

Per la determinazione del servizio utile e dell'età dei sanitari, nell'applicazione delle tabelle *A*, *B* e *C*, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

Art. 33.

(Art. 1 sub 39, commi 1 e 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 47, commi 3 e 4, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679).

Sarà riconosciuto utile alla liquidazione della pensione o della indennità l'intero servizio in qualunque tempo prestato prima dell'iscrizione alla Cassa presso i Comuni, le Provincie e le Istituzioni di beneficenza dove esistevano regolamenti speciali per le pensioni alla data dell'istituzione della Cassa o delle successive leggi di estensione, restando il relativo onere a carico degli enti stessi.

La indennità o la pensione in tal caso è ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli enti presso cui il servizio indicato al comma precedente fu prestato, in proporzione delle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa e alla dipendenza degli enti predetti.

Agli effetti di tale riparto le durate di servizio sono computate in mesi interi trascurando le frazioni di mese.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità liquidata sarà sempre fatto direttamente dalla Cassa di previdenza, la quale si rivarrà sui Comuni, sulle Provincie e sulle Istituzioni di beneficenza delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Art. 34.

(Articoli 10, 11 e 48, commi 1 e 2, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679).

Nei casi di cui al precedente articolo se il sanitario o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso uno o più enti con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione, e alle casse, istituti o fondi speciali per le pensioni, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennità, la quota di indennità o di pensione liquidata dalla Cassa a carico dell'ente secondo le norme dell'articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti:

a) dalla quota di indennità si detrae il capitale già corrisposto aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale;

b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

La Cassa di previdenza pagherà soltanto la quota residuale.

Art. 35.

(Articoli 10, 11 e 48, commi 3 e 4, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679).

Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già conseguita la pensione da uno o più degli enti casse, istituti o fondi speciali di cui al precedente articolo, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata a carico dell'ente, con le norme seguenti:

a) dalla quota di indennità si detrae il valore capitale della pensione già conseguita, calcolato con l'applicazione delle tabelle di cui al precedente articolo lettera *b*);

b) dalla quota di pensione si detrae la pensione già conseguita.

La Cassa di previdenza pagherà soltanto la quota residuale.

Art. 36.

(Articoli 10, 11 e 48, comma 5, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679).

Nel caso previsto dall'articolo precedente, quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno o più degli enti, casse, istituti o fondi speciali sopraccennati per i servizi prestati presso gli enti di cui al precedente art. 34, il cumulo di tali servizi con i servizi successivi, ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli 33 a 35, è subordinato al rimborso a favore dell'ente delle quote di pensione già percepite con i relativi interessi semplici al saggio legale, da eseguirsi in unica soluzione ovvero ratealmente mediante trattenuta dell'intera pensione liquidata dalla Cassa di previdenza e degli eventuali accessori.

Art. 37.

(Articoli 10, 11 e 50, commi 1, 2 e 9, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679).

Sono cumulabili agli effetti dell'indennità e della pensione i servizi successivamente prestati con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione ge-

nerale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato — ed al conferimento provvede l'ultimo Istituto presso il quale il sanitario è stato iscritto.

Nel caso che vi sia stata iscrizione ad uno o più degli Istituti di cui al comma precedente, è ammesso altresì il cumulo con le norme di cui ai precedenti articoli dei servizi precedentemente o successivamente resi con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione o alle casse, istituti o fondi speciali anche quando non siavi stata iscrizione all'istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, semprechè, per le disposizioni speciali dei singoli istituti di previdenza, i servizi stessi siano cumulabili.

Art. 38.

(Art. 50, commi 3, 4 e 5, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679).

L'indennità o la pensione complessiva, nei casi di cui all'articolo precedente, è rappresentata dalla somma delle quote di indennità o di pensioni teoriche liquidate per ciascuno degli istituti di previdenza, in base alle norme speciali degli istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo precedente, e viene pagata dall'istituto che provvede al conferimento.

La pensione complessiva non può mai essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti per l'istituto che la conferisce.

Gli altri istituti di previdenza cui spetta la liquidazione di quote di indennità o di pensione verseranno, all'istituto che provvede al conferimento, le rispettive quote di indennità o la riserva matematica corrispondente alle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli istituti medesimi.

Art. 39.

(Art. 50, comma 6, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679).

Nel caso che vi siano quote da porsi a carico degli enti, l'intera indennità o l'intera pensione viene del pari pagata dall'istituto che provvede al conferimento, il quale si rivarrà sugli enti medesimi, per le quote da essi dovute, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 33 a 36.

Art. 40.

(Art. 1 sub 40, comma 2, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000; articoli 1 e 2 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1586; art. 50, commi 7 e 8, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, e art. 1 R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1).

Nessun conferimento di indennità o di pensione potrà essere deliberato se non vi sia stata iscrizione almeno per cinque anni complessivamente agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e agli enti con regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni ovvero alle casse, istituti o fondi speciali presso Comuni, Amministrazioni provinciali o Istituzioni pubbliche di beneficenza delle provincie del Carnaro, dell'Istria, di Trento, di Bolzano, di Trieste, di Zara, di Gorizia, e dei territori delle provincie di Belluno e del Friuli, già soggetti all'ex impero austro-ungarico.

E' pure computabile per il quinquennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli istituti di previdenza con versamento del relativo premio.

Tale disposizione non si applica alle vedove e agli orfani.

Art. 41.

(Art. 50, comma 10, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679).

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 37 a 40 hanno effetto con decorrenza dal 1° luglio 1926.

Art. 42.

(Art. 1 sub 23, commi 1, 2 e 3, e sub 24 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

La vedova del sanitario iscritto alla Cassa ha diritto di conseguire la pensione:

a) quando il sanitario dopo vent'anni e prima di venticinque di servizio utile muoia in attività di servizio, o entro tre anni dalla cessazione di esso;

b) quando il sanitario muoia dopo venticinque anni di servizio utile;

c) quando il sanitario muoia in pensione.

Per ottenere la pensione di cui sopra è necessario che non sia intervenuta sentenza di separazione dal marito passata in giudicato e pronunciata per colpa della moglie, e che il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio. Quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'età di 50 anni è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione, ovvero vi sia prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova, o quando cessi il diritto di questa, la pensione spetta agli orfani purchè minorenni e alle orfane minorenni che siano inoltre nubili.

Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni, purchè sia provato che alla data della morte del sanitario erano a di lui carico e inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

Art. 43.

(Art. 51 R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679).

Nei casi di cui al precedente art. 37, se il sanitario o la sua vedova o i suoi orfani, per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, abbiano già conseguito l'indennità o la pensione da parte di uno o più degli Istituti predetti, il cumulo dei servizi non può essere concesso se non siasi rinunziato al godimento della pensione già conferita e non siano state rimborsate, all'Istituto che ha conferito l'indennità o la pensione, le somme già percepite con i relativi interessi composti al saggio d'interesse delle tabelle di liquidazione della pensione e dell'indennità, in vigore per l'Istituto stesso.

Art. 44.

(Art. 12 legge 20 dicembre 1914, n. 1382, e art. 5 legge 13 dicembre 1928, n. 3114).

E' riconosciuto valido agli effetti della liquidazione degli assegni il periodo di aspettativa per motivi di salute ottenuto con regolare deliberazione, purchè il sanitario iscritto abbia percepito lo stipendio o parte di esso, conservata la titolarità del posto e pagati i contributi di iscrizione.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato.

E' calcolato per intero agli effetti della indennità o della pensione il tempo trascorso in disponibilità.

Durante tale periodo di tempo sono dovuti i contributi dell'ente e quelli personali, ma l'ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto dei contributi personali in propor-

zione dello stipendio effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio.

Art. 45.

(Art. 8 R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, art. 1 R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 918, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e art. 45 R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679).

Le campagne di guerra sono valutate in aumento della misura dell'indennità o della pensione come altrettanti anni di servizio dopo compiuto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennità o della pensione stessa, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

Tale aumento è calcolato in una frazione dell'indennità o della pensione valutata in base al servizio effettivo, avente per numeratore il numero delle campagne di guerra e per denominatore il numero di anni di servizio effettivo in base a cui è stata determinata l'indennità o la pensione.

La quota d'indennità o il valore capitale relativo all'aumento della pensione dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra, verranno corrisposti alla Cassa di previdenza, all'atto delle singole liquidazioni, dal Ministero per l'interno.

Art. 46.

(Art. 7 legge 13 dicembre 1928, n. 3114).

La pensione da corrispondersi ai sanitari è liquidata secondo la tabella *A* in ordine all'età del sanitario alla data di cessazione dal servizio e alla durata dei servizi valutabili alla data stessa.

Però, nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alla lettera *c*) dell'art. 29, la pensione da liquidarsi al sanitario non potrà essere inferiore a L. 2000, mentre, nel caso di cessazione dal servizio nelle circostanze di cui alla lettera *d*) dell'articolo stesso, la pensione non potrà essere inferiore a L. 5000.

Nei casi di condanna la pensione di cui alla lettera *b*) dell'art. 29 sarà pari alla metà di quella liquidata ai sensi dei commi precedenti. Nei casi previsti dalla lettera *a*) dell'articolo stesso la pensione liquidata ai sensi del primo comma del presente articolo sarà diminuita di un decimo.

In nessun caso la pensione liquidata dal sanitario potrà superare le L. 25.000 nè essere inferiore a L. 1500.

Art. 47.

(Art. 1 sub 26 del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 5 legge 14 aprile 1927, n. 604).

La vedova o, in mancanza della vedova, gli orfani del sanitario cessato dal servizio o morto per causa avveratasi dopo il matrimonio, e che sia fra quelle considerate nella lettera *d*) del precedente art. 29, ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.

La misura della pensione, da determinarsi con le norme di cui al seguente art. 48, non potrà essere inferiore a lire 5000.

Art. 48.

(Art. 1 sub 25, comma 1, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

La misura della pensione spettante alla vedova e agli orfani che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 42, è ragguagliata ad una percentuale della pensione già goduta dall'iscritto o di quella che a questo sarebbe spettata, come segue:

a) vedova senza prole, il 50 per cento;

b) vedova con prole avente diritto a pensione: con un figlio il 60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70 per cento; con quattro o più figli il 75 per cento;

c) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro o più orfani il 60 per cento.

Art. 49.

(Art. 1 sub 25, commi 3 e 4, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali indicate nel precedente art. 48.

Qualora la vedova non avesse la legale rappresentanza dei propri figli, la pensione sarà ripartita nel modo indicato nell'ultimo comma del seguente art. 54.

Art. 50.

(Art. 1 sub 25, comma 2, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Quando, oltre alla vedova avente diritto a pensione, esista prole di precedente matrimonio, avente anch'essa diritto a pensione, alla vedova senza prole o con figli propri, qualunque sia il numero di essi, sarà corrisposto il 50 per cento della pensione già goduta dall'iscritto o a lui spettante, ed agli orfani di precedente matrimonio il 25 per cento.

Art. 51.

(Art. 1 sub 25, comma 5, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

La misura della pensione liquidata alla vedova con o senza prole o agli orfani non può essere inferiore alle lire mille.

Art. 52.

(Art. 1 sub 24-*bis* R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

La vedova che passi ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfane in qualunque caso, se contraggono matrimonio.

Art. 53.

(Art. 1 sub 23, commi 1, 2 e 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

La vedova del sanitario iscritto alla Cassa, che si trovi nelle condizioni di cui al precedente art. 42, ha diritto ad una indennità, se il sanitario muore in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo un anno compiuto e prima di venti anni di servizio utile.

In mancanza della vedova, l'indennità spetta agli orfani che si trovano nelle condizioni di cui al precitato art. 42.

Art. 54.

(Art. 1 sub 23, commi 4 e 5, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

L'indennità è pari alla metà di quella teorica o reale che sarebbe spettata al sanitario al giorno della morte, secondo la disposizione stabilita dal precedente art. 31.

L'indennità, quando la vedova non abbia la legale rappresentanza dei figli, o ve ne siano d'altro letto, sarà ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti eguali; se ve ne è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano.

Art. 55.

(Art. 14, commi 3 e 4, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 8, comma 2, legge 14 aprile 1927, n. 604).

A partire dal 1° gennaio 1926, la indennità e la pensione ai sanitari iscritti alla Cassa alla data sopradetta, e alle loro vedove ed orfani, verranno liquidate in base alle tabelle *A* e *B* unite al presente testo unico.

La valutazione delle maggiori quote d'indennità e di pensioni dirette e indirette da liquidarsi in corrispondenza ai contributi di categoria superiore alla normale, versate per il periodo sino al 1° gennaio 1909, continuerà ad essere eseguita tenuto conto delle disposizioni degli articoli 16, 1° capoverso, e 18 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e degli articoli 20 e 21 del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III, mediante l'applicazione delle tabelle *A* e *B* annesse al testo unico medesimo.

Per la trasformazione in assegno vitalizio dei capitali accumulati coi versamenti volontari di cui all'art. 16 del presente testo unico sarà applicata l'annessa tabella *B*.

Art. 56.

(Art. 1 sub 40 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Nessuna assegnazione d'indennità o di pensione potrà essere fatta ai sanitari quando non siano stati pagati i contributi alla Cassa almeno per 5 anni, ovvero, qualora siasi ottenuto il riscatto di servizi, non sia stato pagato il premio occorrente per riscattare tanti anni quanti ne occorrano per completare il quinquennio, fatta eccezione pei casi di cui ai precedenti articoli 29 lettera *d*) e 33.

Tale disposizione non si applica alle vedove e agli orfani.

Art. 57.

(Art. 1 sub 27-*bis* R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Il sanitario iscritto che dopo aver lasciato il servizio domandi la pensione di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 29, per infermità, deve provare che tale infermità è la stessa o è conseguenza di quella per cui dovette abbandonare il servizio.

Perde il diritto alla pensione di cui al comma precedente il sanitario che non chieda l'accertamento della inabilità entro tre anni dalla cessazione dal servizio.

Art. 58.

(Art. 1 sub 29 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata la indennità o la pensione, riprenda regolare servizio presso un ente di cui al precedente art. 1, o, nel caso previsto dal secondo comma del seguente art. 78, continui a prestare servizio nel posto con stipendio meno elevato, potrà continuare a godere della pensione e verrà nuovamente inscritto alla Cassa per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme del presente testo unico.

E' data facoltà al sanitario di ottenere che la nuova indennità o la nuova pensione gli venga a suo tempo liquidata in ragione del tempo totale passato in servizio, rifondendo al l'istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, coi relativi interessi composti, rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata, purchè la domanda di reiscrizione sia fatta entro due anni dalla data di riassunzione in servizio.

La nuova indennità o la nuova pensione sarà valutata in base ai contributi sui quali venne liquidato il primo assegno e su quelli pagati dopo la reiscrizione.

In nessun caso, però, il sanitario che goda di una pensione, a carico della Cassa, potrà cumulare con essa la pensione di cui alla lettera *d*) del precedente art. 29.

TITOLO III.

Riscatto di servizi.

Art. 59.

(Art. 13 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Per i sanitari inscritti alla Cassa anteriormente al 1° giugno 1923 il servizio militare con interruzione di carriera e i servizi interinali e provvisori, nonchè i servizi regolari non riscattati, saranno calcolati utili ai soli effetti del raggiungimento del diritto a indennità o a pensione, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

Art. 60.

(Art. 38, comma 1, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453).

Le disposizioni della legge 14 luglio 1898, n. 335, applicate alle Provincie ed ai Comuni presso i quali, alla data dell'istituzione della Cassa, erano in vigore regolamenti speciali pel conferimento di assegni di riposo ai rispettivi medici condotti od altri sanitari, sono estese agli Istituti di beneficenza con reddito non inferiore alle L. 5000.

Art. 61.

(Art. 5 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Ai sanitari iscritti alla Cassa è data facoltà di chiedere, con le modalità di cui al successivo art. 65, il riscatto, agli effetti del trattamento di riposo, col pagamento del relativo premio:

a) dei periodi di servizio effettivo prestati dai sanitari non obbligati alla iscrizione, prima della loro iscrizione facoltativa alla Cassa;

b) dei servizi interinali o provvisori prestati prima o dopo la iscrizione alla Cassa, purchè con nomina e corresponsione diretta di stipendio da parte dell'ente alla cui dipendenza furono resi;

c) del periodo di servizio di esperimento prestato nei Comuni, con nomina regolare, ma senza percezione di stipendio, prima dell'attuazione della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

d) degli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari necessari per il conseguimento della laurea richiesta per l'ammissione in servizio;

e) del servizio militare obbligatorio prestato in qualunque tempo senza contemporanea iscrizione alla Cassa.

Art. 62.

(Art. 3 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 6 R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355).

Ai sanitari iscritti alla Cassa è data facoltà di chiedere il riscatto, agli effetti del trattamento di riposo, del periodo di servizio prestato alla dipendenza del Ministero delle colonie senza iscrizione alla Cassa e senza diritto al trattamento speciale di previdenza in applicazione dell'art. 6 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450.

A tale effetto il sanitario dovrà presentare domanda nei termini stabiliti nel successivo art. 65 ed assoggettarsi al pagamento di un premio di riscatto nella misura e con le modalità indicate nel seguente art. 67.

Art. 63.

(Art. 4 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e articoli 1 e 4 R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1368).

Il servizio prestato nelle Colonie con iscrizione alla Cassa o riscattato ai termini dell'articolo precedente, è valutato, agli effetti della determinazione della durata di servizio da tenersi presente nell'applicazione della tabella *A*, nel modo previsto dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 gennaio 1895, n. 70.

Il valore capitale della differenza tra la pensione o l'indennità liquidata ai termini del comma precedente e le quote teoriche di pensione o di indennità corrispondenti all'età del sanitario alla data del collocamento a riposo, o a quelle della vedova e degli orfani alla data di morte del sanitario e alla durata dei servizi effettivamente prestati con iscrizione alla Cassa e riconosciuti ai termini dell'articolo precedente, verrà posto a carico della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, con le modalità di cui agli articoli 75 e 77 del presente testo unico.

Art. 64.

(Art. 6 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000; articoli 47 e 48 R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679; art. 6 legge 14 aprile 1927, n. 604; articoli 1 e 4 R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, e art. 3 R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661).

E' concesso il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistente negli ospedali e nelle cliniche universitarie, che il sanitario inscritto abbia prestato dopo il conseguimento della laurea e prima o dopo la iscrizione alla Cassa.

A tale effetto il sanitario deve presentare domanda, nei termini stabiliti nel successivo art. 65, ed assoggettarsi al pagamento di un premio di riscatto nella misura e con le modalità indicate nei seguenti articoli 67 a 71.

Però i sanitari ai quali, durante i servizi prestati prima o dopo l'iscrizione alla Cassa come assistenti effettivi di cattedre universitarie, siano state eseguite le ritenute in conto entrata del Tesoro ai sensi dell'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª, hanno diritto di cumulare, agli effetti della indennità o della pensione da liquidarsi ai termini del presente testo unico, i servizi predetti con quelli prestati con versamento di contributi alla Cassa di previdenza.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso ripartita con lo Stato ai termini dei precedenti articoli da 33 a 36, conferita e pagata con le modalità di cui agli articoli 75 e 77 del presente testo unico.

La Cassa di previdenza si rivarrà sullo Stato della quota messa a suo carico, nei modi da stabilirsi col regolamento, ed il relativo onere farà carico alla parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 65.

(Art. 7, commi 1 e 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Quando il servizio da riconoscere al sanitario agli effetti del trattamento di riposo, ai sensi dei precedenti articoli 61, 62 e 64, sia stato prestato prima della iscrizione alla Cassa, la domanda di riconoscimento deve essere presentata dal sanitario entro due anni dalla sua iscrizione; quando invece il servizio predetto sia prestato dopo l'iscrizione alla Cassa, la domanda deve essere presentata dal sanitario entro due anni dal successivo reingresso in regolare servizio presso uno degli enti di cui all'art. 1 del presente testo unico.

Fermi restando i termini di cui al comma precedente, la domanda di riconoscimento deve essere sottoscritta e presentata dal sanitario prima della sua cessazione definitiva dal servizio.

Art. 66.

(Art. 7, commi 4 e 5, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

La domanda di cui al precedente art. 65 sarà sottoposta alla deliberazione del Consiglio di amministrazione. Contro tale deliberazione potrà essere presentato ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite nei termini e nei modi di cui al seguente art. 76.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione diventano definitive o per accettazione delle parti interessate o per decorrenza di termini o per decisione della Corte dei conti.

Art. 67.

(Art. 8 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000; e art. 7, comma 3, legge 14 aprile 1927, n. 604).

Il premio di riscatto a cui deve assoggettarsi il sanitario per ottenere il riconoscimento dei servizi agli effetti del trattamento di riposo, ai sensi dei precedenti articoli 61, 62 e 64, è dato dal capitale accumulato corrispondente ai due terzi dei contributi complessivi di cui agli articoli 15 e 17 del presente testo unico, per un periodo di tempo uguale a quello di cui si chiede il riconoscimento, determinato secondo le norme allegate al presente testo unico.

Art. 68.

(Art. 9, comma 1, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Il sanitario ha la facoltà di versare il premio di riscatto di cui all'articolo precedente in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella *C* unita al presente testo unico, in una annualità vitalizia temporanea da pagarsi a rate mensili per un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riconosciuti, e, in ogni caso, non superiore ai quindici anni.

Art. 69.

(Art. 9, commi 2, 3 e 4, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Il sanitario, che abbia ottenuto l'accoglimento della domanda di riscatto e che non versi l'intero premio o non inizi il versamento rateale entro un mese dalla data in cui la relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione sia divenuta definitiva, decade dalla ottenuta concessione.

Il sanitario, che passi alla dipendenza di un ente diverso da quello presso cui ha iniziato il pagamento rateale o che riassuma il servizio dopo una interruzione, dovrà riprendere il versamento delle rate ancora dovute, a partire dal mese successivo a quello del nuovo ingresso in servizio.

I debitori morosi saranno tenuti al pagamento degli interessi composti del 5 per cento, sulle rate scadute e non ancora pagate.

Art. 70.

(Art. 9, comma 5, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

L'importo annuo delle rate di premio di riscatto da versarsi dal sanitario che abbia ottenuto di pagare ratealmente sarà compreso nell'elenco dei contributi dovuti dall'ente presso cui presta servizio, il quale ha il diritto di rivalsa sullo stipendio del sanitario, e sarà versato alla Cassa con le norme stabilite negli articoli 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28 del presente testo unico.

Art. 71.

(Art. 10 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Il sanitario che sia collocato a riposo prima di aver completato il versamento delle annualità di cui al precedente art. 68 ha la facoltà di versare in una sola volta il valore capitale delle mensilità non ancora pagate, determinato con le norme di cui alla tabella *C* unita al presente testo unico,

o di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella *B* unita al presente testo unico, corrispondente al valore capitale predetto.

Al sanitario, che lasci il servizio con diritto alla liquidazione dell'indennità di cui al precedente art. 30 prima del termine del periodo di versamento delle annualità di cui al comma precedente, verrà trattenuto sulla indennità il valore capitale delle annualità non ancora pagate, determinato come al comma precedente.

In caso di morte del sanitario prima del termine del periodo di versamento delle annualità di cui ai commi precedenti, nessuna riduzione o trattenuta verrà fatta sull'assegno spettante alla vedova o agli orfani; però, se il sanitario sia divenuto moroso, i superstiti aventi diritto all'assegno dovranno pagare le rate scadute con i relativi interessi a norma dell'ultimo comma del precedente art. 69, e, ove essi non paghino tale debito, non sarà computato, agli effetti dell'assegno loro spettante, il servizio di cui fu concesso il riscatto.

Art. 72.

(Art. 11. R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Ai veterinari iscritti alla Cassa al 1° giugno 1923 è concesso il riconoscimento agli effetti del trattamento di riposo dei periodi di servizio prestati con nomina regolare e con percezione di stipendio, prima dell'attuazione della legge 25 giugno 1902, n. 272, presso Comuni che non avevano regolarmente istituita la condotta veterinaria.

A tale effetto il veterinario deve aver presentato domanda entro due anni dalla predetta data 1° giugno 1923, e, se a quella data non era in regolare servizio presso uno degli enti di cui al precedente art. 1, entro due anni dal suo reingresso in servizio regolare presso uno di tali enti.

Fermi restando i termini di cui al comma precedente, la domanda di riconoscimento deve essere sottoscritta e presentata dal veterinario prima della sua cessazione definitiva dal servizio. Per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui al primo comma del presente articolo, il veterinario deve assoggettarsi al pagamento d'un premio di riscatto nella misura e con le modalità indicate negli articoli precedenti.

Art. 73.

(Art. 7 legge 14 aprile 1927, n. 604).

Il periodo di servizio da riscattare ai sensi dei precedenti articoli 61, 62, 64 e 72 viene computato ad anni interi, trascurando la frazione di anno che non eccede i sei mesi. Le frazioni superiori ai sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 74.

(Art. 1 sub 33, comma 1, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Le istanze per l'ammissione dei medici condotti e di altri sanitari al godimento della pensione o dell'indennità dovranno essere presentate all'ufficio sanitario provinciale, il quale le trasmetterà alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, regolarmente istruite.

Art. 75.

(Art. 1 sub 33, commi 2 e 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000; articoli 1 e 3 R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, e articoli 1 e 3, comma 1, legge 20 giugno 1929, n. 1125).

Gli assegni sono liquidati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e deliberati dal Ministro per le finanze presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa medesima in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di assegni di privilegio, di assegni da ripartire con altri enti, o da ripartire fra i vari Istituti di previdenza, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

Nei casi di assegni di riposo ad onere ripartito tra lo Stato e la Cassa di previdenza dei sanitari, la Direzione generale suddetta determina contabilmente la quota a carico della Cassa di previdenza dei sanitari, secondo il presente testo unico, comunicandone l'importo alla Corte dei conti, che provvede al conferimento dell'assegno complessivo ed al riparto fra lo Stato e l'Istituto di previdenza predetto.

Sull'accettazione della quota stabilita a carico della Cassa dei sanitari dalla Corte dei conti delibererà il Consiglio di amministrazione, di regola nell'adunanza immediatamente successiva alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 76 del presente testo unico.

Art. 76.

(Art. 1 sub 34 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 2, R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549).

Entro 90 giorni dalla comunicazione delle deliberazioni di cui all'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale procede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Possono anche ricorrere la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, le Provincie, i Comuni e gli Istituti di beneficenza.

La deliberazione della Corte dei conti per il conferimento ed il riparto degli assegni, di cui al precedente art. 75, è comunicata, in via amministrativa, alla Direzione generale predetta, che ne rilascia ricevuta.

Dalla data di consegna della deliberazione si inizia il decorso del termine per il ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite da parte della Direzione generale.

Art. 77.

(Art. 1 sub 35 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 4 R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549).

Le pensioni e le indennità saranno pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di conferimento.

Il pagamento degli assegni complessivi conferiti dalla Corte dei conti a termine del comma terzo del precedente art. 75 viene effettuato integralmente, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per i titolari che alla data di cessazione del servizio erano iscritti alla Cassa di previdenza dei sanitari.

Per i titolari cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato, il pagamento dell'assegno viene effettuato dal Ministero delle finanze, salvo rivalsa, verso gli enti debitori, delle quote parziali poste a loro carico.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, nè quello dell'istituto di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

La riscossione dell'indennità da parte degli interessati equivale all'accettazione di essa ed alla rinuncia al diritto di ricorso.

Art. 78.

(Art. 1 sub 27, commi 1 e 2, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa per il sanitario la titolarità del posto.

Nel caso di un sanitario che presti contemporaneo servizio alla dipendenza di un Comune quale medico condotto o ufficiale sanitario o comunque alla dipendenza di più enti, il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa il servizio nel posto con stipendio più elevato.

Art. 79.

(Art. 1 sub 27, commi 3 e 4, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Le pensioni liquidate saranno pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Le rate di pensione non domandate dagli aventi diritto o dai loro aventi causa entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte.

Art. 80.

(Art. 31, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453).

Ai sanitari, alle vedove e agli orfani aventi diritto alla pensione si potrà dalla Cassa di previdenza accordare, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 81.

(Art. 28, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453).

Gli aventi diritto a pensione, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciarne il godimento senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 82.

(Art. 1 sub 12 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Le pensioni dovute ai sanitari a carico della Cassa di previdenza saranno soggette alla ritenuta del due per cento.

Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

Art. 83.

(Art. 1 sub 27, comma 5, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità possono cedersi od essere sequestrate, eccettuati i casi contemplati dalle leggi vigenti.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 84.

(Art. 1 sub 36 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000).

I medici condotti od altri sanitari, che, avendone la facoltà, aderirono alla Cassa di previdenza anteriormente al 14 dicembre 1909, hanno diritto al riconoscimento gratuito dei servizi prestati, presso gli enti di cui al precedente art. 1 senza iscrizione alle casse speciali o ai regolamenti speciali di pensione degli enti stessi, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni.

Art. 85.

(Articoli 1 e 2 decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1916, n. 221).

Nella valutazione del servizio utile di cui al precedente art. 32, agli effetti della misura dell'assegno, si terrà conto del servizio prestato dai sanitari chiamati alle armi e trattenuti per la durata della guerra, o chiamati durante la guerra, nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari, anche se non ebbero a percepire stipendio o assegni dagli enti presso cui prestarono servizio, purchè abbiano conservata la titolarità del posto e pagato, a mezzo degli enti medesimi, i contributi per l'iscrizione alla Cassa.

Qualora tali contributi non fossero stati versati agli enti, questi potranno ottenere il rimborso dalla Cassa di previdenza sulle corrispondenti pensioni o indennità che venissero liquidate.

Art. 86.

(Art. 44, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 5 R. decreto-legge 5 febbraio 1915, n. 62, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476).

Gli inscritti alla Cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa dei terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata.

La differenza fra gli assegni che saranno corrisposti in dipendenza della presente disposizione e quelli normali sarà corrisposta a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 87.

(Art. 17, commi 3 e 4, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 3 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1586).

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale in sostituzione di quello vigente, saranno dettate le norme per l'attuazione del presente testo unico.

Nello stesso regolamento saranno stabilite le norme e le modalità per accertare le cause di morte o di invalidità dipendenti dal servizio, la invalidità al servizio negli altri casi, la inabilità al lavoro, la nullatenenza e il carico, secondo i vari casi previsti dal presente testo unico, nonchè le norme per la valutazione ed il riscatto dei servizi eventualmente prestati, anteriormente al 1° luglio 1924, dai sanitari di cui all'art. 14 del presente testo unico.

ALLEGATO N. 1.

Norme per la determinazione del premio di riscatto.

Il premio di riscatto da versarsi dal sanitario per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui agli articoli 61, 62, 64 e 72 del presente testo unico si determina con le norme seguenti:

Si calcolano in primo luogo:

a) l'età del sanitario alla data da cui ha effetto il riscatto, con la norma contenuta nell'art. 32;

b) la durata del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisito dal sanitario alla data stessa, con la norma di cui alla lettera *a*);

c) la durata complessiva del servizio utile, compreso quello da riscattare calcolato in anni interi, secondo la norma di cui all'art. 73 del presente testo unico.

Si ricavano poi dalla tabella *A*) i due valori relativi all'età suindicata e alle dette due durate di servizio, e, calcolata la differenza tra i due valori, essa si capitalizza, moltiplicando per il coefficiente della tabella *B*) relativo all'età del sanitario determinata come alla lettera *a*); dal capitale così ottenuto si desume infine la somma complessiva da pagare, aumentandolo di un terzo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *A*. ALLEGATO N. 2.

Pensioni da liquidarsi ai sanitari inscritti alla Cassa di previdenza calcolate in base alla tavola di mutualità dei sanitari, alla tavola di sopravvivenza degli insegnanti pensionati, al saggio d'interesse del 4,25 per cento e al contributo annuo di lire 600.

Norme per l'applicazione della tabella *A*. — La pensione teorica o reale è data dal valore corrispondente all'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal servizio e alla durata complessiva di servizio alla data stessa, determinate secondo la norma di cui all'art. 32 del presente testo unico.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO															
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	38	39	39	39	40	40	40	41	41	41	42	42	42	43	43	44
2		79	80	81	81	82	83	84	85	86	87	87	88	89	89	90
3			123	124	126	127	129	131	133	134	135	136	136	137	139	140
4				170	172	175	177	180	183	186	187	188	189	190	191	193
5					221	225	229	233	237	241	243	244	245	246	247	249
6						277	282	288	294	299	303	305	306	307	308	310
7							339	346	354	361	366	369	371	372	373	375
8								407	417	426	433	437	440	442	444	445
9									484	495	504	510	514	517	519	521
10										567	578	586	592	596	599	602
11											656	667	675	681	685	688
12												751	761	769	776	780
13													852	863	871	877
14														961	972	980
15															1077	1088
16																1201
17																
18																
19																
20																

ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO																Anni di servizio
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
44	45	45	46	46	47	47	48	49	50	50	51	52	53	54	55	1
91	92	93	94	95	96	98	99	101	102	104	106	107	109	111	113	2
141	142	144	146	147	149	151	153	156	158	161	163	166	169	172	175	3
194	196	198	200	202	205	208	211	214	217	221	224	228	232	236	241	4
251	253	256	258	261	264	268	271	275	280	284	289	294	299	305	311	5
312	314	317	320	324	327	331	336	341	346	352	358	364	370	377	384	6
377	380	383	386	390	394	399	405	410	417	423	430	438	446	454	463	7
447	449	452	456	461	466	471	478	484	492	499	508	516	525	535	546	8
522	525	527	531	536	542	548	555	563	571	580	589	599	610	622	634	9
604	606	608	612	618	623	630	637	646	655	666	676	688	700	713	727	10
690	693	695	699	703	709	717	725	735	745	757	769	782	795	810	826	11
783	786	789	792	796	802	810	819	829	841	853	867	881	896	913	931	12
882	886	889	892	896	902	910	919	930	943	956	971	987	1004	1022	1042	13
987	992	996	1000	1004	1010	1017	1027	1038	1051	1066	1082	1099	1118	1138	1160	14
1097	1104	1110	1115	1120	1125	1133	1142	1154	1167	1183	1200	1219	1239	1262	1286	15
1213	1223	1230	1237	1243	1250	1257	1266	1278	1292	1308	1326	1346	1368	1393	1419	16
1335	1347	1358	1367	1374	1382	1391	1400	1412	1425	1442	1461	1482	1506	1532	1561	17
	1478	1491	1503	1513	1523	1533	1544	1556	1570	1586	1605	1628	1653	1681	1712	18
		1632	1647	1660	1672	1685	1697	1710	1725	1741	1761	1783	1809	1839	1872	19
			1797	1814	1830	1845	1860	1875	1891	1909	1928	1951	1977	2008	2044	20

Segue TABELLA *A*.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO																												Anni di servizio
	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
1	56	57	58	60	61	63	64	66	68	70	72	74	77	79	82	85	89	92	96	100	104	109	114	120	126	133	141	150	1
2	116	118	121	123	126	129	133	136	140	145	149	154	160	165	172	179	186	194	202	211	220	231	242	255	270	286	305	326	2
3	179	183	186	191	195	200	206	212	218	225	232	240	249	258	269	280	292	305	319	333	349	367	386	408	432	460	493	536	3
4	246	251	257	263	269	276	283	292	301	310	321	332	345	358	373	389	407	426	446	468	491	517	546	578	615	657	707	764	4
5	317	324	331	339	347	356	366	377	389	402	416	431	448	466	486	507	531	557	585	616	648	683	723	768	820	879	949	1030	5
6	392	401	410	420	430	442	454	468	483	499	517	537	558	581	606	684	666	700	736	776	819	866	918	978	1047	1127	1221	1332	6
7	472	482	493	505	518	532	548	565	583	603	625	649	676	704	736	771	810	853	900	951	1005	1066	1133	1210	1300	1403	1526	1671	7
8	557	569	582	596	612	629	647	668	690	714	741	770	801	836	875	918	966	1019	1076	1139	1208	1284	1369	1466	1579	1710	1865	2050	8
9	647	661	676	693	711	731	753	777	803	832	863	898	936	977	1024	1075	1132	1196	1266	1343	1427	1521	1625	1745	1885	2048	2241	2473	9
10	742	758	776	795	816	839	865	892	923	956	993	1034	1079	1128	1182	1243	1311	1387	1471	1562	1664	1777	1904	2050	2221	2420	2657	2941	10
11	848	862	882	904	928	954	983	1015	1050	1089	1132	1179	1231	1288	1351	1422	1502	1591	1690	1798	1918	2053	2205	2381	2586	2827	3114	3458	11
12	950	971	994	1019	1046	1076	1109	1146	1186	1230	1279	1333	1392	1458	1531	1613	1706	1809	1924	2051	2192	2351	2530	2739	2983	3270	3613	4027	12
13	0 14	1087	1113	1141	1172	1205	1242	1284	1329	1379	1435	1496	1564	1639	1723	1817	1923	2042	2175	2322	2486	2671	2881	3125	3413	3752	4158	4649	13
14	1184	1210	1239	1270	1304	1342	1384	1430	1481	1538	1601	1670	1746	1832	1927	2034	2155	2291	2443	2612	2800	3014	3257	3542	3877	4273	4750	5327	14
15	1312	1341	1373	1407	1445	1487	1534	1586	1643	1706	1776	1854	1940	2036	2143	2264	2401	2556	2728	2921	3136	3382	3661	3989	4376	4835	5390	6064	15
16	1448	1480	1514	1553	1595	1641	1693	1750	1814	1884	1962	2049	2146	2253	2373	2509	2663	2838	3033	3251	3495	3775	4094	4469	4913	5441	6081	6861	16
17	1592	1627	1665	1707	1753	1804	1861	1925	1995	2073	2160	2256	2363	2483	2618	2769	2942	3137	3356	3602	3878	4195	4556	4982	5489	6092	6825	7721	17
18	1746	1783	1825	1871	1921	1978	2040	2110	2187	2273	2369	2476	2595	2727	2876	3045	3238	3456	3701	3976	4286	4642	5050	5532	6106	6790	7625	8648	18
19	1909	1950	1994	2045	2100	2161	2230	2306	2391	2486	2591	2709	2840	2986	3151	3338	3551	3794	4066	4374	4720	5119	5577	6118	6765	7538	8483	9643	19
20	2088	2126	2175	2229	2289	2356	2431	2514	2607	2711	2826	2955	3099	3261	3443	3649	3884	4152	4455	4796	5182	5626	6138	6744	7409	8338	9401	10711	20

Segue TABELLA A.

ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Anni di servizio	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
21	1976	1995	2014	2033	2051	2069	2088	2108	2131	2158	2190	2227	2268	2315	2367	2426
22		2169	2192	2215	2236	2257	2279	2301	2326	2353	2385	2423	2466	2516	2572	2634
23			2379	2406	2432	2457	2482	2508	2534	2563	2596	2634	2679	2731	2790	2857
24				2607	2638	2668	2698	2727	2756	2788	2822	2862	2908	2962	3023	3095
25					2854	2890	2925	2959	2993	3027	3065	3107	3154	3209	3273	3348
26						3123	3164	3204	3243	3283	3324	3369	3419	3477	3543	3621
27							3415	3462	3507	3553	3600	3650	3703	3764	3833	3913
28								3732	3785	3838	3892	3947	4007	4072	4145	4229
29									4077	4138	4200	4263	4329	4401	4479	4568
30										4453	4524	4596	4671	4751	4836	4932
31											4864	4946	5031	5121	5216	5320
32												5314	5410	5512	5618	5733
33													5808	5923	6042	6171
34														6354	6489	6632
35															6957	7117
36																7627

Anni di servizio	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
21	2491	2563	2644	2735	2836	2950	3076	3217	3375	3552	3751	3978	4238	4533	4867	5245
22	2705	2783	2871	2969	3079	3203	3340	3494	3667	3860	4079	4328	4612	4937	5304	5721
23	2932	3017	3112	3218	3338	3471	3621	3788	3976	4187	4426	4698	5009	5365	5768	6226
24	3175	3265	3368	3483	3612	3756	3919	4100	4304	4534	4794	5001	5430	5819	6260	6762
25	3434	3530	3640	3763	3903	4059	4235	4431	4653	4901	5184	5507	5877	6300	6782	7330
26	3711	3813	3930	4063	4212	4380	4570	4782	5022	5291	5598	5948	6350	6811	7335	7932
27	4007	4115	4240	4382	4542	4722	4926	5155	5414	5705	6037	6416	6852	7352	7921	8571
28	4326	4439	4571	4721	4892	5086	5305	5551	5830	6144	6502	6912	7384	7925	8543	9248
29	4670	4788	4925	5085	5267	5474	5708	5973	6272	6610	6996	7439	7948	8533	9202	9966
30	5040	5163	5307	5474	5667	5887	6138	6421	6742	7106	7521	7997	8546	9178	9901	10727
31	5436	5567	5718	5893	6096	6329	6596	6899	7242	7632	8078	8590	9182	9863	10642	11534
32	5860	6000	6101	6345	6557	6803	7086	7408	7775	8193	8671	9221	9856	10589	11428	12390
33	6310	6463	6635	6831	7055	7313	7611	7953	8344	8790	9302	9891	10573	11360	12263	13298
34	6786	6954	7141	7552	7589	7862	8176	8536	8951	9427	9973	10604	11335	12179	13148	14261
35	7289	7475	7679	7907	8163	8453	8784	9164	9603	10107	10690	11364	12146	13051	14090	15285
36	7818	8024	8249	8499	8775	9086	9439	9841	10304	10837	11456	12174	13009	13978	15091	16372
37	8373	8602	8851	9125	9426	9762	10141	10569	11059	11622	12277	13040	13931	14965	16156	17528
38		9208	9484	9785	10115	10481	10890	11349	11871	12468	13161	13970	14916	16018	17290	18758
39			10148	10480	10843	11243	11687	12182	12742	13378	14113	14968	15972	17144	18501	20068
40				11209	11608	12046	12530	13060	13672	14354	15137	16045	17108	18352	19795	21466
41					12410	12891	13421	14006	14600	15395	16235	17203	18332	19651	21182	22960

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio							
	73	74	75	76	77	78	79	80
21	5672	6166	6735	7410	8220	9192	10384	11855
22	6193	6739	7370	8120	9020	10102	11432	13078
23	6746	7348	8044	8874	9871	11072	12551	14384
24	7332	7994	8761	9675	10776	12104	13742	15776
25	7054	8679	9521	10526	11737	13222	15010	17260
26	8614	9406	10328	11429	12758	14368	16358	18839
27	9313	10177	11183	12387	13842	15607	17791	20517
28	10055	10995	12091	13408	14992	16921	19312	22301
29	10841	11862	13052	14481	16212	18316	20927	24194
30	11674	12780	14072	15623	17506	19795	22640	25000
31	12557	13754	15154	16835	18877	21364	24457	

Segue TABELLA *A*.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO											Anni di servizio
	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
42	13778	14357	14996	15707	16503	17407	18445	19649	21050	22674	24562	42
43		15310	16037	16812	17675	18653	19770	21060	22555	24281	25000	43
44			17131	17974	18913	19973	21179	22567	24169	25000		44
45				19193	20215	21365	22672	24170	25000			45
46					21581	22830	24246	25000				46
47						24367	25000					47

Segue TABELLA *A*.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO							Anni di servizio
	73	74	75	76	77	78	79	
32	13494	14787	16300	18119	20330	23027	25000	32
33	14488	15882	17515	19481	21872	24791		33
34	15542	17044	18804	20924	23506	25000		34
35	16661	18275	20171	22455	25000			35
36	17849	19583	21620	24078				36
37	19111	20972	23159	25000				37
38	20452	22447	24793					38
39	21880	24015	25000					39
40	23401	25000						40
41	25000							41
42								42
43								43

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*. ALLEGATO N. 3.

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore dei sanitari iscritti alla Cassa in base alla tabella A.

(*Mortalità degli insegnanti pensionati dal Monte-pensioni* (1895-1914) *raccordata con l'eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari dello Stato* (1885-1894).

Saggio d'interesse del 4,25 per cento.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
≤ 21	16.02	36	14.13	51	11.43	66	7.84
22	15.92	37	13.98	52	11.22	67	7.58
23	15.82	38	13.82	53	11.01	68	7.32
24	15.71	39	13.67	54	10.79	69	7.06
25	15.60	40	13.51	55	10.57	70	6.80
26	15.49	41	13.35	56	10.35	71	6.55
27	15.37	42	13.18	57	10.12	72	6.30
28	15.25	43	13.00	58	9.89	73	6.06
29	15.12	44	12.81	59	9.65	74	5.81
30	14.99	45	12.62	60	9.40	75	5.57
31	14.86	46	12.43	61	9.15	76	5.32
32	14.72	47	12.23	62	8.89	77	5.07
33	14.58	48	12.03	63	8.63	78	4.82
34	14.43	49	11.83	64	8.37	79	4.56
35	14.28	50	11.63	65	8.11	80	4.31

Norme per l'applicazione della tabella *B*. — Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella *A*, e che spetterebbe alla data della cessazione definitiva dal servizio dell'iscritto) per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza dell'età dell'iscritto alla data della cessazione definitiva dal servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA C.

ALLEGATO N. 4.

Somma mensile da trattenersi per ogni lira di premio di riscatto, per non oltre quindici anni, sugli stipendi dei sanitari che si siano avvalsi della facoltà di versare il premio stesso in tanti anni quanti sono quelli di cui hanno chiesto il riconoscimento (Art. 68 e 71 del testo unico).

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dai censimenti 1901 e 1911 e dalle statistiche mortuarie del 1910-12 e al saggio di interesse del 4,25 %).

Norme per l'applicazione della tabella C. — 1º Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dal sanitario che si sia avvalso della facoltà di versare il premio di riscatto in tanti anni quanti sono quelli da riscattare, si determina prima l'età del sanitario alla data da cui deve decorrere il pagamento della somma predetta, in base alla norma contenuta nell'art. 32 del testo unico. Si eseguisce poi il prodotto del premio di riscatto, determinato secondo le norme allegate al presente testo unico per il coefficiente relativo all'età sopradetta e al numero di anni per cui la somma deve pagarsi.

2º In caso di collocamento a riposo prima di aver completato i versamenti, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in unica volta, si otterrà dividendo l'importo della somma mensile determinata come al n. 1, per il coefficiente relativo alla età alla cessazione dal servizio, calcolata con la norma indicata al n. 1, e alla durata di tempo che resta da trascorrere per l'estinzione del debito. Se questa durata contenga frazioni di anno, tale coefficiente si otterrà togliendo dal coefficiente relativo al numero intero di anni immediatamente inferiore, tanti trecentosessantesimi della differenza fra questo e il coefficiente immediatamente superiore per quanto sono i giorni della frazione di anno, computandosi i mesi di 30 giorni.

3º Per i sanitari collocati a riposo con liquidazione di pensione, i quali in luogo di pagare il debito residuo in unica volta, si avvalgono della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore di detto debito, tale quota si otterrà dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella B, relativo all'età del sanitario all'atto della cessazione dal servizio, determinata con la norma contenuta nel suindicato articolo.

Età del sanitario	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI															Età del sanitario
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	**21**
22	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	**22**
23	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	**23**
24	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	**24**
25	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	**25**
26	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	**26**
27	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	**27**
28	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	**28**
29	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	**29**
30	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	**30**
31	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0078	**31**
32	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0078	**32**
33	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0079	**33**
34	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0115	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0079	**34**
35	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0098	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	**35**
36	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0098	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	**36**
37	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0098	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	**37**
38	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0099	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	**38**
39	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0127	0.0115	0.0106	0.0099	0.0093	0.0088	0.0083	0.0079	**39**
40	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0189	0.0161	0.0141	0.0127	0.0115	0.0106	0.0099	0.0093	0.0088	0.0083	0.0080	**40**

Segue TABELLA *C.*

Età del sanitario	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI															Età del sanitario
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
41	0.0856	0.0438	0.0300	0.0230	0.0189	0.0161	0.0141	0.0127	0.0115	0.0106	0.0099	0.0093	0.0088	0.0084	0.0080	41
42	0.0856	0.0439	0.0300	0.0230	0.0189	0.0161	0.0142	0.0127	0.0116	0.0107	0.0099	0.0093	0.0088	0.0084	0.0080	42
43	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0189	0.0161	0.0142	0.0127	0.0116	0.0107	0.0100	0.0093	0.0088	0.0084	0.0080	43
44	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0189	0.0162	0.0142	0.0127	0.0116	0.0107	0.0100	0.0094	0.0089	0.0084	0.0081	44
45	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0189	0.0162	0.0142	0.0128	0.0116	0.0107	0.0100	0.0094	0.0089	0.0085	0.0081	45
46	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0190	0.0162	0.0143	0.0128	0.0117	0.0108	0.0100	0.0094	0.0089	0.0085	0.0081	46
47	0.0857	0.0440	0.0301	0.0231	0.0190	0.0162	0.0143	0.0128	0.0117	0.0108	0.0101	0.0095	0.0090	0.0085	0.0082	47
48	0.0857	0.0440	0.0301	0.0232	0.0190	0.0163	0.0143	0.0129	0.0117	0.0108	0.0101	0.0095	0.0090	0.0086	0.0082	48
49	0.0857	0.0440	0.0301	0.0232	0.0191	0.0163	0.0143	0.0129	0.0118	0.0109	0.0102	0.0096	0.0091	0.0086	0.0083	49
50	0.0857	0.0440	0.0301	0.0232	0.0191	0.0163	0.0144	0.0129	0.0118	0.0109	0.0102	0.0096	0.0091	0.0087	0.0083	50
51	0.0858	0.0441	0.0302	0.0233	0.0191	0.0164	0.0144	0.0130	0.0119	0.0110	0.0102	0.0097	0.0092	0.0088	0.0084	51
52	0.0858	0.0441	0.0302	0.0233	0.0192	0.0164	0.0145	0.0130	0.0119	0.0110	0.0103	0.0097	0.0092	0.0088	0.0085	52
53	0.0858	0.0441	0.0303	0.0233	0.0192	0.0165	0.0145	0.0131	0.0120	0.0111	0.0104	0.0098	0.0093	0.0089	0.0086	53
54	0.0859	0.0442	0.0303	0.0234	0.0193	0.0165	0.0146	0.0131	0.0120	0.0112	0.0104	0.0099	0.0094	0.0090	0.0087	54
55	0.0859	0.0442	0.0304	0.0234	0.0193	0.0166	0.0146	0.0132	0.0121	0.0112	0.0105	0.0100	0.0095	0.0091	0.0088	55
56	0.0860	0.0443	0.0304	0.0235	0.0194	0.0167	0.0147	0.0133	0.0122	0.0113	0.0106	0.0101	0.0096	0.0092	0.0089	56
57	0.0860	0.0443	0.0305	0.0236	0.0195	0.0167	0.0148	0.0134	0.0123	0.0114	0.0107	0.0102	0.0097	0.0093	0.0090	57
58	0.0861	0.0444	0.0306	0.0237	0.0195	0.0168	0.0149	0.0135	0.0124	0.0115	0.0108	0.0103	0.0098	0.0095	0.0091	58
59	0.0862	0.0445	0.0306	0.0237	0.0196	0.0169	0.0150	0.0136	0.0125	0.0116	0.0110	0.0104	0.0100	0.0096	0.0093	59
60	0.0863	0.0446	0.0307	0.0238	0.0197	0.0170	0.0151	0.0137	0.0126	0.0118	0.0111	0.0106	0.0101	0.0098	0.0095	60
61	0.0863	0.0447	0.0308	0.0240	0.0199	0.0172	0.0152	0.0138	0.0128	0.0119	0.0113	0.0107	0.0103	0.0100	0.0097	61
62	0.0864	0.0448	0.0310	0.0241	0.0200	0.0173	0.0154	0.0140	0.0129	0.0121	0.0115	0.0109	0.0105	0.0102	0.0099	62
63	0.0866	0.0449	0.0311	0.0242	0.0201	0.0174	0.0156	0.0142	0.0131	0.0123	0.0117	0.0112	0.0108	0.0104	0.0102	63
64	0.0867	0.0450	0.0312	0.0244	0.0203	0.0176	0.0157	0.0144	0.0133	0.0125	0.0119	0.0114	0.0110	0.0107	0.0105	64
65	0.0868	0.0452	0.0314	0.0245	0.0205	0.0178	0.0159	0.0146	0.0136	0.0128	0.0122	0.0117	0.0113	0.0110	0.0108	65
66	0.0870	0.0453	0.0316	0.0247	0.0207	0.0180	0.0162	0.0148	0.0138	0.0131	0.0125	0.0120	0.0117	0.0114	0.0112	66
67	0.0872	0.0455	0.0318	0.0250	0.0209	0.0183	0.0165	0.0151	0.0142	0.0134	0.0128	0.0124	0.0121	0.0118	0.0116	67
68	0.0874	0.0458	0.0320	0.0252	0.0212	0.0186	0.0168	0.0155	0.0145	0.0138	0.0132	0.0128	0.0125	0.0122	0.0120	68
69	0.0876	0.0460	0.0323	0.0255	0.0215	0.0189	0.0171	0.0159	0.0149	0.0142	0.0137	0.0133	0.0130	0.0127	0.0126	69
70	0.0879	0.0463	0.0326	0.0258	0.0219	0.0193	0.0175	0.0163	0.0154	0.0147	0.0142	0.0138	0.0135	0.0133	0.0131	70
71	0.0882	0.0466	0.0329	0.0262	0.0223	0.0197	0.0180	0.0168	0.0159	0.0152	0.0147	0.0143	0.0141	0.0139	0.0137	71
72	0.0885	0.0470	0.0333	0.0266	0.0227	0.0202	0.0185	0.0173	0.0164	0.0158	0.0153	0.0150	0.0147	0.0145	0.0144	72
73	0.0889	0.0474	0.0338	0.0271	0.0232	0.0207	0.0190	0.0179	0.0170	0.0164	0.0160	0.0157	0.0154	0.0153	0.0152	73
74	0.0893	0.0478	0.0342	0.0276	0.0237	0.0213	0.0196	0.0185	0.0177	0.0171	0.0167	0.0164	0.0162	0.0161	0.0158	74
75	0.0897	0.0483	0.0348	0.0281	0.0243	0.0219	0.0203	0.0192	0.0184	0.0179	0.0175	0.0172	0.0170	0.0169	0.0169	75

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1186.

REGIO DECRETO 26 maggio 1930, n. 854.

Emissione di francobolli commemorativi del 25° anno di fondazione dell'Istituto agricolo coloniale italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;
Vista la domanda con la quale l'Istituto agricolo coloniale italiano chiede la concessione di speciali francobolli commemorativi del 25° anno di sua fondazione, gravati da un sovraprezzo a favore dell'Istituto stesso;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi del 25° anniversario della fondazione dell'Istituto agricolo coloniale italiano, per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici postali delle Colonie e dirette ovunque.

Art. 2.

I detti francobolli avranno corso appena allestiti e cesseranno di validità il 30 aprile 1931. I tagli ed i quantitativi saranno i seguenti:

da centesimi 50	N.	40.000
da L. 1,25	»	40.000
da L. 1,75	»	40.000
da L. 2,55	»	20.000
da L. 5	»	20.000

Per i primi tre dei suddetti valori è fissato il sovraprezzo di centesimi 20; di L. 0,50 per quello da L. 2,55; di L. 1 per quello da L. 5.

Tali sovraprezzi andranno a favore dell'Istituto agricolo italiano predetto.

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con l'Istituto agricolo coloniale italiano una convenzione per regolare tutti i rapporti tra la Amministrazione delle colonie e l'Ente stesso circa la emissione dei francobolli anzidetti.

Art. 4.

Con suo decreto, il Nostro Ministro per le colonie determinerà le caratteristiche speciali dei francobolli, la loro colorazione e la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 117. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1187.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1930, n. 871.

Norme integrative per il censimento del grano trebbiato a macchina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, sul censimento del grano trebbiato a macchina;
Veduto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1930, n. 662, contenente norme integrative del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la giustizia, per l'agricoltura e foreste e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque faccia funzionare macchine per la trebbiatura del grano senza la licenza della Cattedra ambulante di agricoltura prescritta dall'art. 1 del R. decreto 26 aprile 1930, n. 662, è punito con l'ammenda sino a L. 2000.

Art. 2.

Le spese che le Cattedre ambulanti debbono sopportare per il censimento del grano trebbiato a macchina eventualmente eccedenti le L. 1000 saranno coperte con il ricavo della vendita dei bollettari.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 11. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1188.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 840.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Scuola laboratorio femminile Ernesto Lombardo », in Carrara, e modificazione della sua denominazione in quella di « Orfanotrofio femminile del Sacro Cuore ».

N. 840. R. decreto 19 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Scuola laboratorio femminile Ernesto Lombardo », in Carrara, che assume la nuova denominazione di « Orfanotrofio femminile del Sacro Cuore ».

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 1189.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 841.

Liquidazione dei contributi scolastici dovuti dai comuni di Loreo, Porto Tolle e Taglio di Porto Viro in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, ed annullamento dei contributi scolastici già stabiliti a carico degli ex comuni di Contarina e Donada.

N. 841. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Loreo, Porto Tolle e Taglio di Porto Viro, della provincia di Rovigo, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono rispettivamente fissati in lire 9952,88, L. 10.786,94 e L. 27.782,43 a decorrere dal 1° febbraio 1929; e. con la medesima decorrenza, sono annullati i contributi di annue L. 16.737,74 e di L. 7526,42 rispettivamente consolidati, col R. decreto 29 marzo 1914, n. 883, a carico dei cessati comuni di Contarina e Donada in applicazione della stessa disposizione legislativa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1930 - *Anno VIII*

REGIO DECRETO 12 maggio 1930.

Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, approvato con Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901;
Visto lo statuto dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea, approvato con Nostro decreto 12 settembre 1929, n. 1941;
Vista la lettera 17 febbraio 1930, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. uff. prof. dott. Guido Contesso a presidente della menzionata Associazione ad essa aderente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del cav. uff. prof. dott. Guido Contesso a presidente dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 302. — BETTAZZI.

(3984)

REGIO DECRETO 1° maggio 1930.

Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale sindacale fra istituti finanziari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione generale bancaria fascista, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, numero 1719;
Visto l'art. 12, *a*), dello statuto della dipendente Associazione nazionale sindacale fra istituti finanziari, approvato con Nostro decreto 12 maggio 1927, n. 1246;
Vista la deliberazione 22 gennaio 1930-VIII del Consiglio direttivo della menzionata Associazione, con cui si è proceduto alla nomina del cav. di gr. cr. avv. Giuseppe Bianchini, deputato al Parlamento, a presidente dell'Associazione stessa;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del cav. di gr. cr. avv. Giuseppe Bianchini, deputato al Parlamento, a presidente dell'Associazione nazionale sindacale fra istituti finanziari.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 300. — BETTAZZI.

(3985)

REGIO DECRETO 1° maggio 1930.

Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale sindacale fra istituti regionali di credito ordinario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione generale bancaria fascista, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, numero 1719;

Visto l'art. 11, *a*), dello statuto della dipendente Associazione nazionale sindacale fra istituti regionali di credito ordinario, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719;

Vista la deliberazione 22 gennaio 1930-VIII del Consiglio direttivo della menzionata Associazione, con cui si è proceduto alla nomina del cav. di gr. cr. avv. Giuseppe Bianchini, deputato al Parlamento, a presidente dell'Associazione stessa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del cav. di gr. cr. avv. Giuseppe Bianchini, deputato al Parlamento, a presidente dell'Associazione nazionale sindacale fra istituti regionali di credito ordinario.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 299. — BETTAZZI.

(3986)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11472.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Laura Cofler fu Antonio Attilio, nata a Trieste il 19 settembre 1879 e residente a Trieste, via San Francesco d'Assisi n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cofleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Laura Cofler è ridotto in « Cofleri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1857)

N. 11419-11471.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Pastorello ved. Cofler fu Luigi, nata a Pavia il 4 maggio 1854 e residente a Trieste, via San Francesco d'Assisi n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cofleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Pastorello ved. Cofler è ridotto in « Cofleri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1858)

N. 11419-12399.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leopoldo Colja di Federico, nato a Duino il 21 novembre 1904 e residente a Trieste, viale Raff. Sanzio n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Colja è ridotto in « Colia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Sofia Colja nata Leghissa di Gabriele, nata il 13 giugno 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1859)

N. 11419-13489.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Rosa Francovich ved. Kriznich fu Giuseppe, nata a Trieste il 3 settembre 1860 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Franchi-Crini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Rosa Francovich ved. Kriznich sono ridotti in « Franchi-Crini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1862)

N. 11419-11575.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Hysel ved. Palmic di Antonio, nata a Trieste il 20 settembre 1884 e residente a Trieste, via della Guardia n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Issi-Palmi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Hysel ved. Palmic sono ridotti in « Issi-Palmi »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Aldo fu Pietro, nato il 27 dicembre 1921, figlio;
2. Carlo fu Pietro, nato il 16 aprile 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1863)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 146.

Media dei cambi e delle rendite
del 2 luglio 1930 - Anno VIII

Francia	75.05	Oro	368.33
Svizzera	370.32	Belgrado	33.73
Londra	92.80	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.676	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	223.37	Norvegia	5.112
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.552	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.696	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.66	Danimarca	5.11
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	67.40
Peso Argentino Oro	15.465	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Carta	6.79	Rendita 3 % lordo	41.60
New York	19.089	Consolidato 5 %	81.70
Dollaro Canadese	19.075	Obblig. Venezie 3.50%	74.25

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 14 giugno 1930-VIII in Alpino, Grand Hôtel, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica.

(3997)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso alla borsa di perfezionamento « Ernesto ed Eugenio Padova » per l'anno 1931.

A norma dello statuto della Fondazione « Ernesto ed Eugenio Padova » approvato con Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 274, e modificato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 998, è aperto il primo concorso alla borsa di perfezionamento « Ernesto ed Eugenio Padova » fra giovani di nazionalità italiana, laureati in matematica o fisica o ingegneria da non oltre sei anni, non appartenenti al personale di ruolo degli Osservatori astronomici italiani, ma che si siano già dedicati o intendano dedicarsi agli studi astronomici o di meccanica celeste.

I concorrenti dovranno inviare la domanda di concorso in carta libera, corredata dai titoli di studio, di pratica astronomica o da

eventuali pubblicazioni (queste ultime preferibilmente in tre copie) al direttore del Regio osservatorio astronomico di Padova, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Alla domanda di concorso dovranno inoltre allegare una dichiarazione con la quale si impegnano a dedicarsi durante l'anno 1931 a ricerche di astronomia in uno degli Osservatori astronomici italiani, la cui scelta spetta al vincitore, ma deve essere approvata dalla Commissione giudicatrice del concorso.

La borsa di perfezionamento, dell'importo di L. 5000, sarà aggiudicata e verrà corrisposta con le norme stabilite dagli articoli 8 a 12 dello statuto della Fondazione.

(3991)

Concorso a borse di studio nel Convitto di « Nolfi » in Fano.

Dal 1° luglio al 25 agosto p. v. è aperto il concorso a 30 borse di studio governative, che si sono ora rese vacanti per completamento di studi dei rispettivi titolari, nonchè a quelle che si renderanno scoperte nella seconda sessione di esami.

Possono parteciparvi i giovinetti appartenenti a famiglie italiane di non agiata condizione economica, residenti sulla sponda orientale adriatica, in Istria e nelle altre Provincie redente. Il concorso è per titoli da giudicarsi da una Commissione nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Gli aspiranti potranno trasmettere, entro e non oltre il termine sopra accennato, al suddetto Consiglio di amministrazione, la domanda in carta semplice, corredata dei seguenti documenti, pure in carta semplice:

1° certificato di nascita, vidimato;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di sana costituzione fisica;

4° certificato di vaccinazione e rivaccinazione (quest'ultimo se l'aspirante ha superato l'età di nove anni);

5° certificato degli studi compiuti nell'anno 1929-30, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie;

6° certificato del procuratore delle imposte, che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai genitori nel Comune di origine e in quello di residenza;

7° certificato di stato di famiglia;

8° dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci di conoscere ed uniformarsi a tutte le disposizioni del regolamento dell'Istituto e di obbligarsi al pagamento delle spese personali (libri, divise, calzature, tasse scolastiche, medicinali, ecc.) in carta di bollo da L. 5.

Nella assegnazione delle borse sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di guerra o per le idealità nazionali, ai figli di mutilati in guerra o per la causa nazionale, di decorati al valore, ai giovinetti iscritti all'O. N. B.

I convittori possono frequentare le scuole elementari pubbliche complete, la Regia scuola di avviamento al lavoro, il Regio liceo-ginnasio, il Regio istituto commerciale, la Regia scuola artistico-industriale di secondo grado.

Gli aspiranti residenti in Dalmazia dovranno far pervenire le loro domande per il tramite dei Regi consolati; i concorrenti delle altre regioni dovranno trasmetterle direttamente al Consiglio di amministrazione.

Per ogni altra informazione, rivolgersi esclusivamente al rettore del Convitto in Fano (Pesaro).

Il podestà,
presidente del Consiglio di amministrazione:
cav. uff. BLASI TULLIO.

Il rettore:
dott. PIETRO FENICI.

(3998)

Concorso a posti gratuiti nel Convitto istriano di Pisino.

IL REGIO PROVVEDITORE AGLI STUDI
DELLA VENEZIA GIULIA E DI ZARA

Veduto il R. decreto 1° ottobre 1925, n. 623, che istituisce 80 posti gratuiti nel Convitto istriano di Pisino;

Decreta:

E' aperto il concorso a cinque posti gratuiti presso il Convitto istriano di Pisino, nonchè a quelli che rimarranno scoperti in seguito all'esito eventualmente negativo degli esami della sessione di riparazione sostenuti dagli alunni convittori o per altre ragioni.

Detti posti saranno conferiti ad alunni della Venezia Giulia e di Zara meritevoli e di disagiate condizioni economiche, i quali intendano avviarsi agli studi secondari, abbiano conseguito l'ammissione alle scuole medie e non superata l'età di anni 14 il 30 giugno 1930.

Il concorso è per titoli da giudicarsi dalla Commissione che sarà nominata dal Regio provveditore agli studi.

Avranno la precedenza nell'assegnazione dei posti di studio:

a) i giovanetti resi inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere la loro ammissione e il loro mantenimento in Convitto;

b) gli orfani di militari dell'Esercito italiano caduti in guerra o di cittadini morti a causa delle idealità nazionali;

c) i figli di militari dell'Esercito italiano che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra o per causa nazionale, siano diventati inabili a proficuo lavoro;

d) gli orfani di coloro che siano morti a causa della guerra;

e) i giovanetti inscritti all'Opera nazionale Balilla;

f) i figli di coloro che abbiano conseguito nell'Esercito italiano almeno una medaglia di argento o due di bronzo al valor militare;

g) i giovanetti provenienti da altro Convitto pubblico e quelli che almeno da un anno frequentano questo Convitto verso corresponsione di retta intera o ridotta.

I concorrenti dovranno presentare entro il 15 agosto 1930 alla Direzione del Convitto, le domande su carta libera controfirmate dal padre o da chi esercita la patria potestà per l'aspirante al posto di studio, con la precisa indicazione del recapito.

Le istanze degli orfani di guerra dovranno essere corredate di una dichiarazione in carta libera del Comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, che attesti tale loro condizione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta libera a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato dell'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante e i membri della sua famiglia durante l'ultimo mese non hanno contratto malattie infettive;

c) pagella dell'anno scolastico 1929-30 e per i candidati iscrivendi alla 1ª classe d'una scuola media, l'attestato di ammissione alle scuole;

d) dichiarazione del podestà del Comune di residenza da cui risulti la composizione della famiglia convivente con l'aspirante, numero, età, professione e relazione di parentela dei membri di essa. La firma del podestà deve essere legalizzata dal prefetto;

e) certificato dei procuratori delle imposte competenti per i Comuni di residenza e di nascita dell'aspirante e dei suoi genitori;

f) certificato di cittadinanza italiana;

g) certificato di vaccinazione o di sofferto vaiolo.

I giovani già convittori sono dispensati di presentare i documenti di rito.

Nella domanda di ammissione al concorso chi esercita la patria potestà dovrà dichiarare che la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale, da letto, ecc.) nonchè quelle per i libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc., secondo le indicazioni del rettore del Convitto.

Alla domanda potranno essere allegati per visione, salvo restituzione, quegli altri documenti che valgono a dimostrare le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

I figli degli impiegati dello Stato sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto a favore del concorrente successivamente classificato se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

I vincitori del concorso conserveranno il posto gratuito nel Convitto di Pisino fino al compimento degli studi secondari a condizione che non ripetano l'anno scolastico e non siano colpiti con una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *e*) dell'art. 19 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653.

Trieste, addì 10 giugno 1930 - Anno VIII

Il Regio provveditore agli studi: A. MONDINO.

(3999)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.